

STATUTO

**MAPPAMONDO -
COOPERATIVA SOCIALE DI
FORMAZIONE
ORIENTAMENTO E
INSEGNAMENTO PER
"GIOVANI ADOLESCENTI,
MINORI, ANZIANI" -
ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE - O.N.L.U.S. IN
SIGLA "MAPPAMONDO"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIALE MANFREDI
LOTTO C/C 11
Numero REA: FG - 216601
Codice fiscale: 02392240715
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-07-2007 - Statuto completo	2
--	---

e alla legge 17 maggio 1991 n. 157.

Pertanto la Cooperativa Mappamondo si configura come una Cooperativa ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art.1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa potrà promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa in particolare potrà stipulare convenzioni con enti pubblici, enti privati e del terzo settore, finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio di amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in società cooperative per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti e organismi i cui scopi sono affini o complementari a quelli della cooperativa."

L'Assemblea, dichiarandosi edotta e a perfetta conoscenza degli argomenti in discussione e delle modifiche statutarie da apportare, all'unanimità approva il testo del nuovo Statuto Sociale, con le modifiche in esso contenute.

Lo Statuto Sociale, che si compone di trentaquattro articoli si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dalla Comparente.

Dopo di che nient'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18,00.

Di quanto sopra io Notaio faccio constare col presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione su tre facciate per intero e parte della quarta di un foglio, del quale ho dato lettura alla Comparente che da me interpellata lo approva.

FIRMATO: ANTONIETTA VIGGIANO - MICHELE AUGELLI (L.S. NOTAIO).

Allegato "A" all'atto repertorio n. 83.262 raccolta n. 12.214.

Statuto

della Società **"MAPPAMONDO"** Cooperativa Sociale di Formazione Orientamento e Inserimento per "Giovani adolescenti, minori, anziani" - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - O.N.L.U.S.

- Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa di Tipo A ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e ai sensi della legge regionale n. 21 del 01-09-1993 denominata Cooperativa Sociale **"MAPPAMONDO"** **Cooperativa Sociale di Formazione Orientamento e Insegnamento per "Giovani adolescenti, minori, anziani" - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale - O.N.L.U.S. in sigla "MAPPAMONDO"**.

La Cooperativa ha sede nel comune di Foggia.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l'istituzione, la soppressione di sedi secondarie.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La società è contratta a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

- Articolo 2 - Scopo mutualistico

La Cooperativa Sociale **"MAPPAMONDO"** Cooperativa Sociale di Formazione Orientamento e Insegnamento per "Giovani adolescenti, minori, anziani" - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale - O.N.L.U.S., senza finalità speculative, è "a mutualità prevalente" ed ha per obiettivo la formazione e l'inserimento (valorizzazione) delle fasce deboli; la società potrà compiere tutti gli atti idonei e necessari a raggiungere gli scopi sociali.

- Articolo 3 - Oggetto

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso attività di formazione educative e professionali al fine di valorizzare le fasce deboli e marginali che con il sostegno di figure professionali specifiche (educatori, insegnanti, esperti in progettazione, esperti di attività teatrali e di animazione, esperti in danza scenografia, musica ed arte in genere) progettano di realizzare un itinerario di cambiamento sul territorio per far incontrare solidarietà sociale ai giovani, adolescenti, minori e anziani.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per

conto terzi

Servizi e centri di attività artistiche e ricreative per i soggetti assistiti;
Attività di prevenzione;
attività di sostegno scolastico;
centri, strutture, spazi ed attività di socializzazione culturale e del tempo libero
servizi domiciliari di assistenza e sostegno effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso altre strutture di accoglienza;
attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più disponibile all'attenzione delle persone in difficoltà;
attività di formazione professionale di consulenza di orientamento;
attività di promozione alla cultura della solidarietà della giustizia e della pace;
attività di rimozione delle difficoltà di ordine economico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri e disagiati;
centri di accoglienza per giovani adolescenti e anziani semiresidenziali e residenziali.
La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.
Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore.
La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annessi, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione delle leggi vigenti, con esclusione della legge 2 gennaio 1991 n.1 e alla legge 17 maggio 1991 n. 157.
Pertanto la Cooperativa Mappamondo si configura come una Cooperativa ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art.1 della legge 8 novembre 1991 n.381
La Cooperativa potrà promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai

fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa in particolare potrà stipulare convenzioni con enti pubblici, enti privati e del terzo settore, finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio di amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in società cooperative per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti e organismi i cui scopi sono affini o complementari a quelli della cooperativa.

- Articolo 4 -

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al numero minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono acquisire la qualifica di Socio Ordinario, i maggiorenni che esercitino professioni o mestieri o abbiano qualifiche professionali, od abbiano maturato una qualificata esperienza, attinenti alla natura delle imprese esercitate dalla Cooperativa e che abbiano interesse a perseguire gli scopi della Cooperativa. Possono, inoltre, essere soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero non superiore a quello stabilito dalla legge. Possono acquisire la qualifica di socio Volontario non retribuito, coloro che ne facciano richiesta, in numero non superiore a quanto stabilito in termini di legge; questi saranno iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, secondo quanto disposto dalla L.381/91 art.2.

Possono acquisire la qualifica di Socio Fruitore gli utenti che godano a vario titolo, direttamente od indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa. E' altresì prevista la figura di Socio Sovventore, in numero non superiore ai due terzi del numero dei soci ordinari, al quale spetta una remunerazione non superiore al due per cento rispetto a quella stabilita per gli altri soci, per la partizione dei dividendi. All'atto dello scioglimento della Cooperativa, le quote dei soci sovventori, hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. E' ammessa la presenza come soci di persone giuridiche pubbliche o private, che prevedano nei rispettivi statuti il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cui all'art.2.

Su delibera del consiglio di Amministrazione, è

prevista l'ammissione di persone fisiche e giuridiche, aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa o degli scopi che essa si prefigge, in qualità di Soci Onorari.

E' esclusa l'ammissione a soci di persone fisiche o giuridiche che, per caratteristiche soggettive, interessi contrastanti, o interessenza diretta in imprese identiche ed affini a quelle esercitate dalla Cooperativa operino contro i principi e gli scopi della Cooperativa.

- Articolo 5 -

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta, al Consiglio di Amministrazione, ove dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle delibere degli organi sociali, indicando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'art.3;
- c) entità della quota che intende sottoscrivere;
- d) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Il socio sovventore dovrà, altresì, indicare il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa prima del quale non ammesso recesso.

- Articolo 6 -

Sull'accoglienza delle domande di ammissione a socio, delibera il Consiglio di Amministrazione, che ha l'obbligo di comunicare la decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, a mezzo lettera, raccomandata o a mano.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci, dopo che, da parte del nuovo socio ammesso, siano stati effettuati versamenti di cui all'art.7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati i detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata.

- Articolo 7 -

Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, un sovrapprezzo delle quote versate, che in nessun caso è rimborsabile al

socio, da determinarsi dagli Amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

- Articolo 8 -

I soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare, con il proprio lavoro, alle attività dell'impresa sociale, secondo le necessità della stessa.

E' fatto divieto ai soci:

1) iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative od associazioni che perseguono scopi sociali identici ed esplicano attività concorrente;

2) prestare la propria opera a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione;

3) svolgere autonomamente la propria opera in concorrenza con l'attività della cooperativa senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 9 -

La qualità di socio si perde per morte, recesso od esclusione.

- Articolo 10 -

Oltre che nei casi previsti per legge, salvo quanto disposto all'art.4 per il socio sovventore, il recesso è consentito al socio:

a) che perda i requisiti richiesti per l'ammissione, in base all'art.3 del presente statuto;

b) che non si trovi più in condizioni di cooperare all'attuazione degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto, legittimi il diritto di recesso. Il recesso deve essere annotato sul libro dei soci.

- Articolo 11 -

Oltre che nei casi stabiliti per legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

a) che venga meno all'intento di perseguire gli scopi

sociali;

b) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

c) che non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

d) che svolga attività in contrasto o concorrenti con quelle della Società;

e) che, senza giustificato motivo, non intervenga personalmente a più di tre assemblee regolarmente convocate, consecutivamente;

f) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento delle quote sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti, ad altro titolo, verso la Cooperativa.

- Articolo 12 -

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione per i casi di cui agli art.10 e 11, devono essere ratificate dall'Assemblea dei Soci e, quindi, comunicate a mezzo lettera raccomandata o a mano all'interessato. Le deliberazioni così assunte sono impugnabili ai sensi di legge.

- Articolo 13 -

Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o legatari non possono subentrare nella Società in qualità di soci.

- Articolo 14 -

I soci receduti od esclusi o gli eredi o i legatari del socio defunto, hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale, si scioglie, limitatamente al socio.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, dovrà essere effettuato per i soci receduti od esclusi allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio nel corso del quale si sia risolto il rapporto e, per i soci defunti, eredi o legatari dei soci defunti, allo scadere di uguale periodo dalla approvazione del bilancio stesso relativo all'esercizio in cui si sia verificata la morte. Il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta degli aventi diritto mediante lettera raccomandata.

Le quote non rimborsate saranno devolute a riserva straordinaria.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la Società ed i Soci, rinviare il rimborso fino a due anni dall'approvazione del suddetto

bilancio.

PATRIMONIO SOCIALE

- Articolo 15 -

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile, ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore, ciascuna, non inferiore a Euro 51,65.

b) dalla riserva ordinaria indivisibile, formata dalle quote degli avanzi di gestione, dai sovrapprezzi delle quote versate, di cui all'art.7, e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi od agli eredi o legatari dei soci defunti, di cui all'art.13.

c) Da eventuali riserve straordinarie;

d) Da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;

e) Da qualunque bene che pervenga alla Società;

f) Da qualunque liberalità o contributo pervenuto alla Società;

g) Il 3% degli utili annuali deve essere corrisposto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione assembleare non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

Le somme versate alla società a qualsiasi titolo sono improduttive di interessi.

- Articolo 16 -

Le quote sociali sottoscritte, ed il relativo sovrapprezzo, potranno essere versate a rate, su richiesta dell'interessato, nei termini da stabilirsi insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della cooperativa.

- Articolo 17 -

Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere cedute o poste ad esecuzione, pegno o vincolo, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa, a garanzia delle obbligazioni, che i soci contraggono con la medesima, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

- Articolo 18 -

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario del bilancio, da compilarsi, entrambi, con i criteri di oculata prudenza, nonchè provvede alla redazione della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione delle eventuali utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) ad eventuali dividendi nella misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonchè alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze del bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi o negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci

rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

ORGANI SOCIALI

- Articolo 19 -

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale se nominato e/o il Revisore.

A- L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- Articolo 20 -

L'Assemblea dei Soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli Amministratori e dei Sindaci;
- c) l'approvazione del regolamento interno;
- d) la deliberazione sulle responsabilità sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- e) la deliberazione sulle responsabilità di Amministratori e Sindaci;
- f) l'adesione della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a consorzi di cooperative e ad organi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Società stessa ed ai soci;
- g) la trattazione di tutti gli altri oggetti atti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

E' competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- 1) sulle modifiche dello statuto;
- 2) sulla nomina e poteri dei liquidatori.

- Articolo 21 -

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta, ogni anno, nei tempi indicati all'art. 18.

L'Assemblea dei Soci può, comunque, essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, ogni qual volta lo riterrà utile per la gestione sociale.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta, inoltre, da almeno un decimo dei soci o dal Collegio Sindacale. In questi casi, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a convocare l'Assemblea se il Consiglio non provvedesse entro un mese, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La convocazione dovrà indicare:

- a) giorno ed ora dell'adunanza;
 - b) luogo dell'adunanza, che potrà essere differente dalla sede sociale purchè sia nel territorio dello stato italiano;
 - c) l'ordine del giorno;
 - d) copia dei progetti da discutere;
 - e) copia del bilancio, qualora sia all'ordine del giorno l'approvazione dello stesso.
- Nel detto avviso deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno della prima.

- Articolo 22 -

In prima convocazione, l'Assemblea dei Soci, tanto ordinaria quanto straordinaria, è valida quando sia presente, o rappresentata, la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida:

- a) per l'Assemblea ordinaria, qualunque sia il numero dei soci;
- b) per l'Assemblea straordinaria qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea è validamente costituita, anche in mancanza delle formalità descritte nell'articolo precedente, con la presenza di tutti i soci, degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. In questo caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informati.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Dovranno astenersi dal voto i soci che siano personalmente interessati nelle questioni che si discutono.

- Articolo 23 -

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'entità delle quote sottoscritte.

Le persone giuridiche hanno diritto ad un voto.

A ciascun socio sovventore è attribuito un voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori, non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Le modalità di votazione saranno stabilite dall'Assemblea.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sia fatta domanda da almeno un quarto dei soci presenti o rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a

maggioranza relativa, ma potranno avvenire per acclamazione unanime.

I soci che, per gravi impedimenti, non possono intervenire all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta.

Le deleghe, delle quali deve farsi menzione del verbale, debbono essere conservate dalla Cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Né Amministratori, né Sindaci, possono essere delegati.

I Soci Onorari partecipano alle assemblee con voto consultivo.

- Articolo 24 -

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria, che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro socio designato dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario ed, eventualmente, di due scrutatori, il Segretario può essere una persona non socia.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, qualora ce ne fossero, da due scrutatori.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

B - L'ORGANO AMMINISTRATIVO

- Articolo 25 -

La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo è esonerato dal prestare cauzione e non ha diritto ad alcuna retribuzione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può anche stabilire che ad esso vengano concessi dei gettoni di presenza.

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle

spese sostenute per conto della Società e nell'esercizio delle sue mansioni.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel suo seno, il Presidente, il Vicepresidente ed un segretario; quest'ultimo può essere estraneo al Consiglio.

Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare un amministratore, il Consiglio provvede a nominarne il sostituto a norma dell'art.2386 c.c. che rimane in carica fino alla successiva Assemblea.

- Articolo 26 -

L'organo amministrativo, quando è costituito da più membri, è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quanto ne sia fatta richiesta da almeno il cinquanta per cento dei Consiglieri.

La convocazione, contenente l'elenco delle materie da trattare, è fatta a mezzo di lettera a mano o, quando non sia possibile, di lettera raccomandata da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti, la convocazione avviene a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando siano presenti la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere, oppure quando si tratta di persone od affari per cui abbiano un interesse diretto taluni dei componenti il Consiglio di Amministrazione o dei Sindaci.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, dopo una supplementare discussione, si procede ad una nuova votazione; nel caso che permanga la parità, prevale la parte cui afferisce il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente o dal segretario.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

- Articolo 27 -

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria

Amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Spetta, tra l'altro, all'organo amministrativo:

- a) curare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;
- d) assumere e licenziare personale della Società, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- e) proporre all'Assemblea l'adesione della Società a consorzi di cooperative od organismi federativi o consortili, la cui azione possa ritornare utile alla Società ed ai soci;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso la decadenza e l'esclusione dei soci;
- g) concedere, postergare e cancellare ipoteche.

L'organo amministrativo può nominare - anche tra estranei - il direttore ed eventuali comitati tecnici, stabilendone mansioni e compensi.

L'organo amministrativo ha facoltà di conferire ad uno o più Amministratori ed a procuratori "ad negotia" e speciali la rappresentanza della Società, da esercitarsi sia singolarmente, sia congiuntamente, nei limiti dei poteri ad esso conferiti.

- Articolo 28 -

All'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta, anche il giudizio, la rappresentanza e la firma sociale.

Egli può, perciò, tra l'altro, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale rilasciando, quindi, con la sola sua firma, anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici e privati ed istituti di credito; può inoltre, rilasciare procure per l'esistenza e la rappresentanza legale della Cooperativa avanti ad organi giurisdizionali ed amministrativi di qualsiasi ordine e grado.

Il Presidente può delegare la firma sociale ad altro consigliere, con l'osservanza delle norme legislative vigenti in riguardo.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente e, in mancanza di questo, ad un consigliere delegato dal Consiglio.

C - IL COLLEGIO SINDACALE e REVISORE CONTABILE

- Articolo 29 -

La Cooperativa può nominare il Collegio Sindacale e/o il Revisore.

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si

compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea. Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

REGOLAMENTO INTERNO

- Articolo 30 -

Il funzionamento tecnico ed amministrativo potrà essere disciplinato da un regolamento interno, da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci, a cui i soci dovranno attenersi.

Potrà altresì essere istituito, dai medesimi organi, un regolamento per i soci volontari.

Eventuali modifiche del regolamento interno potranno essere proposte, in sede di Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei soci presenti o rappresentati.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- Articolo 31 -

La Società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal codice civile.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scelti possibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

- Articolo 32 -

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

- Articolo 33 -

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura

superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

- Articolo 34 -

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente "disciplina delle società cooperative" a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitate.

Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio di esercizio si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 C.C. e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

FIRMATO: ANTONIETTA VIGGIANO - MICHELE AUGELLI (L.S. Notaio).

REGISTRATO A FOGGIA IL 4 LUGLIO 2007 AL N. 3094/1T.